REGOLAMENTO
PER
l'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti

Vedi il R. decreto 9 dicembre 1875, N. 2802 (Serie 2ª) nella Gazzetta del 16 corrente.

TITOLO I.

Dell'Amministrazione in generale.

CAPO I. — *Dell'ordinamento e del personale.*

Art. 1. L'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti esercita le sue funzioni direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza, le quali pei relativi servizi sono poste sotto la immediata direzione della Amministrazione stessa.

Il direttore generale del Debito pubblico, come amministratore centrale della Cassa dei depositi e dei prestiti, la rappresenta e provvede alla regolarità del servizio, emana le istruzioni necessarie e presiede al Consiglio permanente di amministrazione.

Gli intendenti di finanza rappresentano la detta Cassa nella gestione dei depositi che sono da loro amministrati.

Art. 2. L'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e dei prestiti ha la gestione di tutti i fondi tanto raccolti dal servizio dei depositi, quanto attenenti agli altri servizi che le sono affidati, ed ha pure la gestione di tutti i fondi provenienti dai depositi di risparmio fatti presso gli uffizi postali a termini della legge 27 maggio 1875, n. 2779 (Serie 2ª).

Per la provincia dove ha sede, l'Amministrazione centrale riceve, amministra e restituisce i depositi contemplati nella legge 17 maggio 1863, n. 1270.

Nelle altre provincie i detti depositi sono ricevuti, amministrati e restituiti dalle Intendenze di finanza in rappresentanza dell'Amministrazione centrale. La restituzione dei depositi superiori a lire diecimila deve essere autorizzata dall'Amministrazione centrale.

Art. 3. Il personale dell'Amministrazione centrale è determinato da apposito ruolo e fa parte di quello della Direzione generale del Debito pubblico.

Art. 4. Le incombenze di cassiere presso l'Amministrazione centrale sono disimpegnate dal cassiere del Debito pubblico, e l'uffizio di controllo di questo esercita le sue attribuzioni anche sul servizio della Cassa dei depositi e prestiti.

I tesorieri provinciali e i loro controllori esercitano pure le loro incombenze in servizio della Cassa dei depositi e prestiti.

CAPO II. — *Del Consiglio permanente d'Amministrazione.*

Art. 5. Il Consiglio permanente di amministrazione di cui all'articolo 3 della legge del 17 maggio 1863, n. 1270, si compone di otto persone.

In caso di assenza o impedimento dell'amministratore la presidenza è tenuta dal consigliere più anziano ed alla seduta interviene con diritto di voto il funzionario dell'Amministrazione che di anno in anno sia a ciò delegato con decreto del Ministro delle Finanze.

Art. 6. Spetta al Consiglio permanente d'amministrazione di deliberare:

Sulle domande di prestiti e sugli altri impieghi di fondi;

Sulla ragione d'interessi da corrispondersi sui depositi in numerario fatti in ordine alla legge 17 maggio 1863;

Sulla ragione d'interessi da percepirsi sulle somme che si danno a mutuo;

Sulle spese d'amministrazione;

Sul rendiconto annuale.

Il Consiglio è inoltre chiamato a dare il suo avviso sugli schemi di leggi, regolamenti e sui progetti d'istruzioni, circolari portanti norme di massima o risoluzione di dubbi, e finalmente sopra tutti gli affari pei quali sia convocato dal presidente.

Art. 7. Per gli affari che si sottopongono al Consiglio, il presidente può delegare a relatore un consigliere il quale compila inoltre la deliberazione adottata per essere trascritta nel processo verbale della seduta.

Art. 8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e per la loro validità si richiede l'intervento di cinque almeno dei componenti il Consiglio.

In caso di parità di suffragi il voto del presidente ha la preponderanza.

I processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario che viene prescelto dall'amministratore fra gli impiegati.

CAPO III. — *Delle spese d'amministrazione.*

Art. 9. Nel mese di novembre di ogni anno l'amministratore centrale sottopone alle deliberazioni del Consiglio permanente il bilancio di previsione delle spese di amministrazione per l'anno successivo.

Sono comprese in detto bilancio le spese di che all'art. 15 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 (Serie 2ª).

A tale oggetto la Direzione generale delle poste deve fornire nel mese di ottobre gli elementi necessari.

Art. 10. Gli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione centrale sono rimborsati al Tesoro dello Stato a seconda dei relativi ruoli, mediante il versamento della corrispondente annualità da portarsi nel bilancio di previsione.

In detto bilancio è pure compresa una quota da determinarsi annualmente e da versarsi al Tesoro per aliquota delle pensioni contemplate dall'art. 15 della legge 27 maggio 1875, num. 2779 (Serie 2ª), e per concorso nella spesa relativa al servizio della Cassa dei depositi e prestiti presso le Intendenze di finanza e le Tesorerie provinciali.

Le spese pel servizio dei risparmi che debbono essere rimborsate all'Amministrazione delle poste danno luogo a rilascio di mandati a favore del cassiere di detta Amministrazione commutabili in quietanza di versamento.

I premi di cui all'art. 15 predetto vengono concessi dal Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti sopra proposta della Direzione generale delle poste, a cura della quale vengono pagati con mandati diretti a favore dei creditori.

Art. 11. Il bilancio di previsione delle spese di amministrazione, corredato della deliberazione del Consiglio permanente, è presentato entro il mese di novembre alla Commissione di vigilanza; ed aggiuntovi quindi l'avviso di essa vien rimesso all'approvazione del Ministro delle Finanze.

Art. 12. Il conto consuntivo delle spese d'amministrazione compreso nel rendiconto generale dell'esercizio è sottoposto alle deliberazioni del Consiglio permanente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'esercizio e trasmesso alla Commissione di vigilanza in un colle deliberazioni del Consiglio medesimo.

Art. 13. Allorchè dai conti consuntivi delle spese d'amministrazione resultino sulle somme stanziate nel bilancio dei residui non impegnati, questi vengono annullati.

Le somme impegnate si trasportano al nuovo esercizio.

CAPO IV. — *Della contabilità.*

Art. 14. Le Intendenze di finanza tengono, pel servizio della Cassa dei depositi e prestiti, scrittura separata nel modo loro assegnato dall'Amministrazione centrale, alla quale forniscono i riepiloghi con tutte le indicazioni necessarie, e in principio d'ogni anno rimettono il rendiconto dell'anno precedente.

Art. 15. L'Amministrazione centrale riceve i fondi in numerario di cui ha la gestione, o direttamente alla sua sede o per mezzo delle Tesorerie provinciali.

I fondi versati nelle Tesorerie provinciali sono concentrati presso l'Amministrazione mediante vaglia del Tesoro pagabili al cassiere.

Art. 16. I pagamenti sono effettuati mediante mandati sul cassiere centrale o sui tesorieri provinciali.

I pagamenti fatti dalle Tesorerie provinciali tanto su mandati emessi dall'Amministrazione centrale, quanto su mandati emessi dalle Intendenze di finanza sono rimborsati sul fondo anticipato dall'Amministrazione a forma del regolamento di Contabilità generale dello Stato.

Art. 17. Tutte le operazioni di entrata e uscita di Cassa di valori in numerario o in effetti pubblici e altri titoli di credito debbono essere autorizzate sempre con ordini speciali al cassiere o ai tesorieri, firmati dal capo ragioniere, e vidimati dall'amministratore centrale o dagli intendenti di finanza.

Art. 18. I mandati che per qualsiasi motivo non vengono estinti entro l'anno successivo a quello in cui furono emessi non possono più esser pagati senza una speciale autorizzazione dell'ufficio che li ha rilasciati, salvi in ogni caso gli effetti della prescrizione che possa essersi verificata riguardo ai crediti a cui i mandati si riferiscono.

Art. 19. Gli interessi sì attivi che passivi si liquidano a semestri maturati e scadono il trenta giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

Il computo degli interessi è regolato secondo l'anno di giorni 360 e il mese di giorni 30.

Art. 20. Le somme ricevute dagli uffici postali o comunque accreditate ai titolari dei libretti, e i pagamenti a questi fatti sono scritturati in un conto in massa presso l'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti, in base ai riepiloghi da trasmettersi dalla Direzione generale delle poste ogni quindici giorni.

Art. 21. Dall'Amministrazione centrale viene compilata la situazione semestrale della azienda da sottoporsi al Ministro delle Finanze ed alla Commissione di vigilanza, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Art. 22. L'Amministrazione centrale, concordati i conti colle Intendenze di finanza e colla Direzione generale delle Poste, chiude l'esercizio e compila il rendiconto generale della intera gestione, e quindi, previe le deliberazioni del Consiglio permanente, lo sottopone al giudizio della Corte dei conti insieme al conto del cassiere centrale ed ai conti dei tesorieri provinciali relativi ai depositi di effetti pubblici col corredo dei documenti.

I conti dei tesorieri provinciali, appurati dalla rispettiva Intendenza, debbono essere rimessi all'Amministrazione entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Art. 23. Per gli effetti di cui all'art. 15 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 (Serie 2ª), stabilito che sia al termine dell'esercizio il frutto al lordo di qualunque spesa ottenuto dalla massa dei capitali amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, si determina la parte di esso frutto che proporzionalmente ai rispettivi capitali spetta alla gestione delle Casse di risparmio postali e quella degli altri depositi.

Dal frutto spettante alla gestione delle Casse di risparmio postali, sottraendo l'importo degli interessi inscritti nei libretti dei depositanti, quello della relativa imposta di ricchezza mobile ed ogni altra spesa propria di detta gestione, la differenza rappresenta gli utili disponibili o la perdita della gestione medesima.

Art. 24. L'amministratore centrale è tenuto ad informare con apposito rapporto la Commissione di vigilanza intorno all'esercizio e gestione chiusa, mettendo in evidenza lo stato attivo e passivo finale e tutto ciò che possa occorrere a darne esatta contezza per la compilazione della relazione prescritta dall'art. 33 della legge 17 maggio 1863, n. 1270.

Simile rapporto per quanto riguarda l'istituzione delle Casse di risparmio postali è fatto dalla Direzione generale delle poste.

Art. 25. Per tutto ciò di cui non è fatta speciale menzione nel presente regolamento, l'Amministrazione centrale, le Intendenze, il cassiere centrale, i tesorieri ed i controllori seguono, in quanto siano applicabili, le norme e disposizioni contenute nel regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Tanto i modelli dei registri da tenersi dalle Intendenze, quanto gli altri speciali pel servizio del cassiere centrale, dei tesorieri e dei controllori, non che le formalità da seguire per le periodiche comunicazioni da farsi all'Amministrazione centrale, sono dalla medesima stabilite con speciali istruzioni.

TITOLO II.
Dei depositi.

CAPO I. — *Disposizioni generali e della effettuazione dei depositi.*

Art. 26. Sono depositi obbligatorii quelli prescritti da leggi, da regolamenti e in qualunque caso dall'autorità giudiziaria od amministrativa e quelli che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato.

Si considerano come obbligatorii i depositi fatti per servire a cauzione qualsiasi.

Sono depositi volontari quelli che si fanno per impiego di capitali a solo scopo di averne un frutto.

Art. 27. Le autorità giudiziarie e le autorità amministrative debbono vigilare a che tutte le somme ricevute a titolo di deposito dagli ufficiali pubblici loro dipendenti o posti sotto la loro giurisdizione, siano versate nella Cassa dei depositi e prestiti a termini e per gli effetti dell'art. 10 della legge 17 maggio 1863, n. 1270.

Le autorità medesime informano l'Amministrazione intorno agli ordini che emanano per l'eseguimento di depositi.

Art. 28. Ogni deposito deve essere preceduto da dichiarazione firmata in cui si indichi:

1. Il nome, cognome, nome del padre e domicilio di chi opera il deposito;

2. Se il deposito si faccia per conto proprio, o per conto di altra persona, corpo morale o stabilimento; e nel secondo caso il nome, cognome, nome del padre e domicilio della persona, la designazione del corpo morale o dello stabilimento pel quale si eseguisce il deposito;

3. L'ammontare del deposito;

4. La persona a cui appartengono le somme o gli effetti pubblici di cui si opera il deposito.

Quando il deposito sia obbligatorio si deve inoltre indicare la causale di esso, i carichi che vi sono inerenti e le condizioni a cui è soggetta la restituzione.

Per i depositi di cauzione di contabili, si deve accennare se la cauzione abbia ad essere ristretta all'impiego attuale o si voglia estesa a qualunque altro dipendente dalla stessa Amministrazione.

Art. 29. Le dichiarazioni pel deposito di effetti pubblici e degli altri titoli contemplati dall'art. 7 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, oltre le indicazioni prescritte nell'articolo precedente, devono esprimere:

a) Quanto ai titoli al portatore:

— la quantità di essi; e per ogni titolo la qualità, il numero d'iscrizione, la rendita o il capitale nominale, e la quantità delle cedole relative;

b) Quanto ai titoli nominativi:

— la quantità di essi; e per ciascun titolo la qualità, il numero d'iscrizione, la rendita o il capitale nominale, l'intestazione, e la decorrenza della prima rata da riscuotersi sul medesimo.

Art. 30. Gli effetti pubblici al portatore debbono essere firmati dal depositante per constatarne l'identità al tempo della restituzione. Quando siano depositi per titolo di cauzione debbono essere corredati delle cedole non ancora scadute, salvo se si tratti di cartelle dei consolidati 5 o 3 per cento, alle quali basterà siano annesse tutte le cedole posteriori al semestre in corso.

Per i titoli riguardo ai quali la consegna delle nuove serie di cedole abbia luogo contro restituzione degli appositi *talons* o recapiti, anche questi debbono essere depositati.

Il deposito di titoli nominativi a scopo di cauzione non è ammesso.

Art. 31. Alle dichiarazioni di deposito debbono essere allegati tutti i documenti necessari a giustificarne e chiarirne la causa e lo scopo;

Se si tratta di cauzione di contabili, basta che la dichiarazione esprima la natura e l'estensione del carico che deve gravare il deposito.

Art. 32. Si effettuano preso l'Amministrazione centrale i depositi che debbono farsi nella provincia ove essa risiede, e presso le Intendenze di finanza quelli da farsi nelle altre provincie.

Le somme assegnate ai riassoldati con premio nella Marina militare sono depositate esclusivamente presso l'Amministrazione centrale.

Art. 33. I depositanti debbono presentare la dichiarazione alla Amministrazione centrale od alla Intendenza di finanza, le quali, riconosciuta la regolarità di essa e dei documenti allegati, rilasciano al cassiere o tesoriere rispettivo l'ordine per l'esazione del numerario o pel ricevimento dei titoli.

Art. 34. Per ogni deposito in numerario è rilasciata e consegnata dal cassiere all'Amministrazione centrale una corrispondente quietanza e dal tesoriere all'Intendenza di finanza un vaglia a favore del cassiere dell'Amministrazione medesima.

Per ogni deposito in effetti pubblici è ugualmente rilasciata e consegnata dal cassiere o tesoriere all'Amministrazione centrale o all'Intendenza una ricevuta descrittiva di tutti i titoli.

La quietanza e la ricevuta sono munite del *visto* del controllore.

Il cassiere e i tesorieri rilasciano inoltre ai depositanti, munita del *visto* del controllore, una dichiarazione provvisoria dell'emessa quietanza, o vaglia, o ricevuta.

Art. 35. Per ogni deposito deve aprirsi un conto individuale di debito e credito, ed è rilasciata una *polizza*, la quale oltre le indicazioni prescritte per le dichiarazioni, porta la data del versamento o della consegna, la ragione d'interesse determinata a norma della legge, quando il deposito è in numerario e fruttifero; o l'interesse annuo con la rispettiva decorrenza quando è in effetti pubblici.

Le polizze di deposito sono firmate dall'amministratore e dal capo ragioniere quando sono emesse dall'Amministrazione centrale, e dall'intendente e dal primo ragioniere se emesse dalle Intendenze di finanza.

La polizza non ha altro valore che quello di servire di prova dell'avvenuta effettuazione del deposito.

La sua esistenza a mani del depositante o di altri non costituisce nè prova nè presunzione che il deposito rimanga tuttora presso l'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti.

Art. 36. All'appoggio della quietanza o del vaglia del Tesoro pel numerario, e della ricevuta per gli effetti pubblici, ed in corrispondenza alla relativa dichiarazione ha luogo l'iscrizione del deposito nei registri dell'Amministrazione e la spedizione della polizza.

Il vaglia del Tesoro deve quindi essere immediatamente inviato dalle Intendenze alla Cassa centrale per l'opportuna esazione.

La polizza emessa viene consegnata al depositante contro ritiro della dichiarazione provvisoria a tergo della quale egli ne rilascia la ricevuta.

Art. 37. L'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti non è tenuta, riguardo ai titoli di Debito pubblico od altri presso la medesima depositati, a curare nè la riscossione dei rimborsi, dei premii od altre somme che sui medesimi possano per sorteggio, per scadenza od altrimenti essere dovute, nè la riscossione delle rendite, degli interessi, dei frutti o degli altri proventi che essi producano.

È a carico degli interessati il fare verso il Tesoro, l'Amministrazione del Debito pubblico, le Società ed altri stabilimenti da cui furono emessi i titoli, gli atti opportuni per interrompere le prescrizioni che riguardo ai medesimi potessero verificarsi.

Quando sopra un titolo depositato sia da riscuotere in tutto o in parte il capitale o sia vinto un premio, e il deposito non si possa ancora liberamente restituire, è a carico degli aventi diritto il provvedere che per consenso degli interessati, ed ove è d'uopo con provvedimento dell'autorità competente, sia nominata una persona incaricata di ritirare i titoli di cui si tratta per riscuotere le somme sui medesimi dovute, effettuare delle medesime nuovo deposito in numerario, ed ove ne sia il caso rinnovare il deposito dei titoli stessi se questi non siano stati interamente estinti.

Se però si tratti di titoli di Debito pubblico od altri emessi o pagabili dallo Stato e il deposito non siasene fatto a solo scopo di cauzione, quando gl'interessati non abbiano, entro sei mesi dal giorno in cui il capitale o il premio divennero esigibili, presentata come sopra la domanda pel ritiramento dei titoli, l'Amministrazione provvede essa stessa alla riscossione del capitale o del premio entro i sei mesi successivi, semprecchè il pagamento si possa ottenere sulla semplice presentazione del titolo depositato, e cura quindi d'ufficio l'effettuazione del corrispondente nuovo deposito in numerario.

L'Amministrazione stessa, riguardo ai titoli di cui nel precedente alinea che non siano depositati a solo scopo di cauzione, e fuori dei casi contemplati nell'articolo seguente, provvede pure alla riscossione delle rendite ed altri proventi relativi se la riscossione si possa fare sulla semplice presentazione dei titoli, o delle relative cedole, vaglia od altri recapiti annessivi, e ne dà credito al conto-corrente del deposito cui i titoli appartengono.

Art. 38. Quando sui depositi di titoli vincolati per cauzione il

vincolo colpisca unicamente il capitale rappresentato dai medesimi, e quando negli altri casi o per consenso degli interessati o per provvedimento dell'autorità competente, i proventi dei titoli depositati siano liberamente esigibili alle loro scadenze dagli aventi diritto, se i proventi stessi sono esigibili sulla semplice esibizione dei relativi vaglia, cedole, *coupons* ed altri recapiti, l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti emette ordini al cassiere o tesoriere provinciale rispettivamente perchè dai titoli depositati siano alla scadenza staccati i vaglia ed altri recapiti suddetti e siano consegnati agli aventi diritto.

Art. 39. La cessione dei depositi deve essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a termini dell'articolo 1323 del Codice civile, e notificata all'uffico ove i medesimi trovansi iscritti.

Art. 40. Sulla richiesta ed a spese di chi dimostri aver legittimo interesse a conoscere lo stato di un deposito, l'Amministrazione gliene rilascia analoga dichiarazione.

Capo II. — *Degli interessi sui depositi in numerario e della tassa sui depositi di effetti pubblici.*

Art. 41. Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sulla ragione dell'interesse da pagarsi sui depositi in numerario sono dall'amministratore comunicate alla Commissione di vigilanza ogni anno entro il mese di novembre e dipoi coll'avviso di essa sono sottoposte al Ministro delle Finanze.

Nel caso di mutazione nella ragione dell'interesse da un anno all'altro, il nuovo saggio si applica anche alle somme precedentemente depositate.

Art. 42. Sono esigibili alle scadenze semestrali gli interessi dei depositi volontari, di quelli fatti per premio di riassoldamento nella Marina militare, e degli altri eseguiti per iscopo di cauzione semprechè risulti che il vincolo cauzionale affetti unicamente il capitale depositato.

Gli interessi degli altri depositi vengono accreditati al conto corrente e corrisposti soltanto in occasione della restituzione del capitale, salvo sia altrimenti disposto dall'autorità competente o consti del consenso delle parti interessate.

Art. 43. Il pagamento degli interessi esigibili si eseguisce dall'Amministrazione centrale e dalle Intendenze di finanza pei depositi rispettivamente inscritti presso i loro uffizi.

Art. 44. Gli interessi sui depositi in numerario decorrono dal 31° giorno dopo il versamento, e cessano dalla data di spedizione del mandato per la restituzione del deposito.

Il depositante o l'avente causa che non riscuote il detto mandato non ha diritto ad ulteriori interessi.

Art. 45. Il computo della tassa dovuta sul deposito di effetti pubblici o di altri titoli si fa per l'intiera annata in qualunque epoca di essa abbia luogo il deposito e la restituzione, e ne viene dato debito nel respettivo conto.

Art. 46. Non si consegnano le cedole o *coupons* relativi ai titoli depositati, nè si effettua la restituzione dei titoli stessi se prima non è soddisfatta la tassa di custodia addebitata al conto individuale.

Capo III. — *Dei sequestri, dei pignoramenti e delle opposizioni.*

Art. 47. I sequestri, i pignoramenti ed ogni opposizione tendenti ad impedire il pagamento degli interessi o la restituzione del deposito debbono essere fatti a termini di legge e regolarmente notificati a quell'uffizio presso cui esiste l'iscrizione del deposito.

Il detto uffizio sospende ogni operazione sia di pagamento che di restituzione.

Art. 48. Per i depositi a cui riguardo si fossero già emessi i mandati o gli ordini di restituzione o di consegna delle cedole, gli impedimenti non producono effetto se non quando dall'opponente siano stati fatti notificare al cassiere centrale, al tesoriere od a quell'altro agente pagatore sul quale furono spediti i mandati o gli ordini.

In questo caso il detto agente restituisce i mandati o gli ordini all'uffizio che li ha emessi e gli rimette l'atto che gli è stato notificato.

Art. 49. I sequestri, i pignoramenti e le opposizioni si risolvono o mediante giudicato che sia divenuto legalmente esecutivo per parte dell'Amministrazione depositaria, o mediante consenso di tutti gli interessati.

Art. 50. Per gli effetti dell'articolo 613 del Codice di procedura civile il titolare dell'uffizio presso cui fu fatto il deposito, o chi ne fa le veci, fa la dichiarazione e ne presenta analogo atto da lui sottoscritto e munito del bollo d'ufficio, indicante le somme od i titoli esistenti in deposito ed i loro accessori, la causale del deposito, le cessioni, i sequestri od altri impedimenti stati notificati, e quant'altro attenga allo stato del deposito.

Capo IV. — *Della restituzione dei depositi.*

Art. 51. La restituzione dei depositi si eseguisce esclusivamente dall'uffizio presso il quale il deposito trovasi inscritto.

Art. 52. L'avente diritto alla restituzione di un deposito deve presentarne la domanda corredandola dei documenti necessari a tale intento.

Il mandatario deve esibire la procura per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata.

Art. 53. Per la restituzione parziale o totale dei depositi superiori alle lire diecimila, gli uffizi d'Intendenza debbono comunicare all'Amministrazione centrale la domanda e i documenti relativi accompagnati da una relazione sullo stato del deposito e dal proprio parere onde essere autorizzati alla richiesta restituzione.

Art. 54. Le restituzioni dei depositi obbligatorii hanno luogo secondo la diversità dei casi, o per provvedimento dell'autorità giudiziaria od amministrativa, o per consenso di tutti gli interessati, o quando risulti cessata la causa del deposito.

Art. 55. I depositi assegnati dal Ministero della Marina ai riassoldati con premio nella Marina militare, sono restituiti agli aventi diritto quando il Consiglio principale d'amministrazione della Divisione dalla quale dipendeva il titolare del deposito, abbia dichiarato che a' termini delle leggi e delle altre disposizioni sulla leva di mare il deposito stesso è divenuto esigibile.

Art. 56. I depositi volontari sono restituibili, quando non vi siano opposizioni, sulla domanda di chi vi ha diritto.

Art. 57. I depositi spettanti a persone legalmente incapaci di riscuotere i loro capitali, allorchè tale incapacità risulta dalla dichiarazione di deposito o dai documenti presentati all'Amministrazione, non si restituiscono se non nei modi e colle autorizzazioni prescritte dalle leggi.

Art. 58. I depositi spettanti a corpi od enti morali soggetti nell'amministrazione dei loro beni ad ingerenza o sorveglianza governativa, non si restituiscono senza che sieno intervenute le autorizzazioni e gli atti all'uopo stabiliti dalle leggi relative.

Quanto ai depositi appartenenti ad altri corpi od enti morali, od a private società, la domanda di restituzione deve essere deliberata e fatta dai loro amministratori e rappresentanti a norma degli statuti, regolamenti ed altri atti da cui tali enti e società sono regolati.

Art. 59. Se il provvedimento che prescrive od autorizza la restituzione la subordina all'adempimento di qualche condizione, il deposito non si rilascia se non è delegata una determinata persona a ritirarlo ed a curare l'adempimento della condizione imposta, o se non è espressamente esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità riguardo al detto adempimento.

Art. 60. In caso di successione sì testamentaria che intestata da giustificarsi presso l'Amministrazione, il diritto a reclamare la restituzione deve essere provato a' termini dello articolo 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784 (Allegato *D*), mediante esibizione di un decreto pronunziato in Camera di Consiglio dal tribunale civile del luogo ove si è aperta la successione, ovvero dalla Corte di appello nel cui distretto ha sede l'uffizio ove è inscritto il deposito, se la successione è aperta all'estero.

Quando trattisi della restituzione di depositi inferiori a lire cento, la successione può giustificarsi nei modi stabiliti dall'articolo 335 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Art. 61. Il decreto deve indicare colla necessaria precisione tanto il deposito della cui restituzione si tratta, quanto le singole persone degli eredi, legatari od altri aventi diritto, nei quali per effetto della successione, degli atti di divisione od altri, riconosce essersi devoluta la proprietà del deposito; ed ove faccia d'uopo, la quota a ciascuno spettante.

Art. 62. Per ottenere l'emanazione del decreto gli interessati debbono provare la morte della persona della cui successione si tratta, e giustificare quali sieno le persone di tutti i suoi eredi testamentari o *ab intestato* che si trovano nel pacifico possesso della eredità.

Allorchè nella successione abbiano interesse persone o corpi morali soggetti ad amministrazione, occorre esibire i decreti di autorizzazione e gli altri documenti prescritti dalla legge secondo le specialità dei casi tanto per l'accettazione dell'eredità o del legato, quanto pel ritiro del deposito.

Art. 63. Il tribunale o la Corte prima di proferire il decreto ordinano, qualora ne ravvisino la convenienza, che a cura dei richiedenti e mediante inserzione nei fogli degli annunzi giudiziari, od altrimenti sia fatta di pubblica ragione, almeno nella sua sostanza, la domanda da essi presentata; e prefiggono un congruo termine a coloro che potessero avervi interessi per proporre alla cancelleria le opposizioni che avessero a fare contro l'accoglimento di detta domanda.

Art. 64. Intervenendo opposizioni e non potendosi stabilire lo accordo fra tutti gli interessati, vengono questi rimandati dal tribunale a provvedersi in via contenziosa, e il decreto per la restituzione del deposito non è pronunziato se non dopo che siano state, con sentenza passata in giudicato, definite le insorte controversie.

Art. 65. La restituzione del deposito ha luogo sull'esibizione del decreto a favore degli aventi diritto e per le quote indicate nel decreto stesso.

Art. 66. Quando prima di eseguire la restituzione del deposito nel modo stabilito col decreto venga notificata opposizione per controversia sul diritto a succedere, la restituzione non può aver luogo se non sia prodotta anche la decisione del giudice e questa sia passata in cosa giudicata, o se non sia stata debitamente revocata od altrimenti risoluta l'opposizione.

Art. 67. Allorchè i decreti delle Amministrazioni centrali con cui si conceda la liberazione di depositi vincolati a loro favore non si limitano ad accordare in genere lo svincolo, ma autorizzano espressamente che la restituzione sia fatta a determinata persona, la quale nei decreti stessi si riconosca esplicitamente come succeduta nei diritti del proprietario del deposito, l'Amministrazione della cassa eseguisce senz'altro la restituzione a favore della persona nei decreti indicata.

Art. 68. Se in caso d'espropriazione di effetti pubblici depositati ne occorra la vendita, la competente autorità affida l'incarico dell'alienazione e della distribuzione del prezzo ricavato ad un agente di cambio od altra persona, autorizzandoli a ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti i titoli relativi.

Art. 69. Quando un deposito in numerario debba convertirsi in deposito di rendita, o in iscrizione nominativa sul Gran Libro, o in altro impiego, l'autorità competente autorizza un agente di cambio od altra persona a ritirare il deposito incaricandoli di tutte le occorrenti operazioni.

Art. 70. Trovata regolare la domanda di restituzione e non ostandovi sequestri od altri impedimenti, l'Amministrazione provvede alla restituzione del deposito ed al pagamento degli interessi che siano dovuti emettendo i corrispondenti mandati ed ordini di consegna dei titoli.

Il pagamento dei mandati ha luogo contro quietanza sui medesimi e la consegna dei titoli contro ricevuta sull'ordine di restituzione.

Art. 71. Quando dentro l'anno successivo a quello in cui fu spedito l'ordine di restituzione d'un deposito in titoli, o di consegna di cedole od altri recapiti non abbia luogo il ritiro dei medesimi per parte dell'avente diritto, non può altrimenti esser data esecuzione all'ordine stesso senza una speciale autorizzazione dell'uffizio che lo emise, salvi in ogni caso gli effetti della prescrizione che possa essersi verificata.

TITOLO III.

Dell'impiego dei fondi.

Capo I. — *Disposizioni generali.*

Art. 72. L'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti previa deliberazione del Consiglio permanente e coll'assenso del Ministro delle Finanze provvede all'impiego dei fondi di cui all'art. 16 della legge del 27 maggio 1875, n. 2779 (Serie 2ª), nei modi ivi indicati.

Capo II. — *Dei prestiti.*

Art. 73. Le deliberazioni del Consiglio permanente sulla ragione dell'interesse da esigersi sui prestiti sono dall'amministratore comunicate alla Commissione di vigilanza ogni anno entro il mese di novembre, e quindi coll'avviso di essa sono sottoposte al Ministro delle Finanze per le opportune determinazioni.

Art. 74. Le provincie e i comuni che intendono contrarre prestiti sulla Cassa depositi per gli oggetti indicati dalla legge del 17 maggio 1863 e da quella del 27 maggio 1875, n. 2779 (Serie 2ª), debbono far pervenire le loro domande all'Amministrazione centrale per mezzo della rispettiva prefettura.

Riguardo ai consorzi le domande debbono esser fatte dalle singole provincie e dai singoli comuni che ne fanno parte e che intendono assumersi una quota del prestito.

Art. 75. Le domande dei prestiti debbono esser corredate,

Per le provincie:

1. Di copia della deliberazione del Consiglio provinciale con cui fu approvata l'opera da eseguirsi, l'acquisto o il miglioramento dello stabile, od il pagamento del debito contratto ad onerose condizioni;

2. Di copia della deliberazione del Consiglio provinciale con cui viene stabilito di contrarre il prestito designando l'epoca alla quale intendesi riceverlo, e il numero delle annualità nelle quali proponesi restituirlo.

Per i comuni:

1. Di copia della deliberazione del Consiglio comunale con cui fu determinato l'eseguimento dell'opera di pubblica utilità, l'acquisto dello stabile od il pagamento del debito contratto ad onerose condizioni, approvata dalla Deputazione provinciale;

2. Di copia della deliberazione del Consiglio comunale, approvata dalla Deputazione provinciale, con cui viene stabilito di contrarre il prestito, designando l'epoca alla quale intendesi riceverlo e il numero delle annualità nelle quali proponesi di restituirlo.

Art. 76. Oltre i documenti prescritti all'articolo precedente, debbono alle domande essere allegati anche quegli atti che sono richiesti da leggi e regolamenti ed ogni altro che possa venire indicato dall'Amministrazione collo scopo specialmente di conoscere la situazione economica del corpo morale che richiede il prestito.

Art. 77. Il Consiglio riconosce l'ammissibilità e verifica per ogni domanda:

1. Se il richiedente abbia altri impegni verso la Cassa e come vi corrisponda;

2. Se la somma addimandata sia nei limiti dello scopo divisato e se siano intervenute le approvazioni ed autorizzazioni relative;

3. Se con altri mezzi invece che col domandato prestito potrebbe il richiedente provvedervi;

4. Se l'imponibilità della sovr'imposta destinata all'estinzione delle delegazioni da emettersi è accertata da analoga attestazione della competente autorità.

Art. 78. Le proposte deliberate dal Consiglio sono dall'amministratore centrale riassunte in un elenco e rassegnate colle relative domande al Ministro delle Finanze il quale con suo decreto determina le concessioni.

Art. 79. L'Amministrazione della Cassa trasmette per mezzo delle rispettive prefetture ai concessionari il relativo estratto di decreto, invitandoli a deliberare l'accettazione del prestito alle condizioni stabilite, non che l'imposizione e l'applicazione delle sovrimposte, per tutti gli anni fissati per la restituzione del prestito e la emissione delle delegazioni.

La detta deliberazione approvata dalla competente autorità è fatta registrare a cura e spese del concessionario; viene quindi rimessa all'Amministrazione centrale per tener luogo di obbligazione, e comunicata alla Direzione generale delle Imposte dirette onde curi che le sovrimposte siano comprese nei ruoli annuali.

Art. 80. L'importo annuo delle sovrimposte di cui all'articolo precedente deve essere precisamente uguale a quello di una delegazione, determinato nel modo detto nell'articolo che segue.

Art. 81. Il numero delle delegazioni da emettersi è uguale a quello degli anni fissati per la restituzione della somma imprestata.

L'importo di ciascuna delegazione si determina dividendo per il numero di esse la somma concessa a prestito coll'aggiunta degli interessi scalari alla ragione stabilita, calcolati per tutti gli anni fissati per la restituzione del prestito e in base ai versamenti bimestrali delle sovrimposte da farsi dall'agente della riscossione.

Le delegazioni indicano la loro scadenza e l'importo delle singole rate bimestrali, che l'agente deve versare nella Cassa centrale o direttamente o per mezzo di vaglia del Tesoro.

Esse sono firmate dal rappresentante del corpo morale mutuatario e sono munite del bollo graduale prescritto per le cambiali.

Art. 82. Le delegazioni che si riferiscono agli anni compresi nel periodo per cui deve durare la gestione dell'agente che si trova in carica alla loro data, devono essergli presentate affinchè siano da esso accettate e firmate.

Quelle che riguardano gli anni successivi sono presentate agli agenti a cui verrà di periodo in periodo affidata la riscossione, perchè siano come sopra accettate e firmate.

Quando per qualunque motivo l'agente cessi dalla sua gestione prima del termine stabilito, le delegazioni già da esso accettate vengono presentate al nuovo agente, affinchè questi pure le accetti e le firmi.

Art. 83. Le Prefetture partecipano all'Amministrazione centrale i cambiamenti che avvengono negli agenti della riscossione di quei corpi morali che tengono prestiti dalla Cassa depositi.

Art. 84. Il mandato col quale l'Amministrazione corrisponde o direttamente o per mezzo delle Tesorerie provinciali la somma concessa a prestito è spedito dopo che le siano state consegnate tutte le delegazioni emesse in conformità dei precedenti articoli 81 e 82.

Il mandato viene emesso a favore del corpo morale mutuatario, ed è pagabile con quietanza del respettivo ricevitore, esattore o cassiere, vidimata dal rappresentante del corpo morale medesimo.

Art. 85. Il periodo della restituzione del prestito incomincia col dì 1° del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo la somministrazione.

Quando tal somministrazione avvenga nei primi quindici giorni del mese di gennaio, il detto periodo incomincia col dì 1° del mese istesso.

Art. 86. Se la somministrazione del prestito ha luogo dopo il 15 del mese di gennaio il concessionario è tenuto per quell'anno al pagamento dei soli interessi, nella ragione stabilita, dalla data del mandato fino al 31 dicembre; e il loro ammontare, diminuito dello sconto, è ritenuto sul capitale di cui si opera il pagamento.

Art. 87. Il corpo morale mutuatario può anticipare in tutto od in parte la restituzione del prestito purchè le singole restituzioni corrispondano all'intero ammontare d'una o più delegazioni.

Sulle somme che si restituiscono anticipatamente è accordato lo sconto alla ragione dell'interesse a cui il prestito fu concesso.

Art. 88. Gli agenti incaricati della riscossione delle sovrimposte destinate alla estinzione delle delegazioni allorchè effettuano o direttamente alla Cassa centrale o per essa alle Tesorerie provinciali i dovuti versamenti alle respettive scadenze, ne ritirano dal cassiere o dai tesorieri una dichiarazione con espresso riferimento a cui vanno imputate.

I vaglia che ne vengono emessi dai tesorieri provinciali sono inviati dalle Intendenze di finanza all'Amministrazione centrale che ne cura la esazione.

Art. 89. Tanto per le somme direttamente versate quanto per quelle pervenutegli mediante vaglia del Tesoro, il cassiere centrale ne fa ricevuta alla Amministrazione che ne accredita i rispettivi debitori.

In seguito alla ricevuta concernente l'ultima rata a saldo di una delegazione, l'Amministrazione fa pervenire al rispettivo agente delle riscossioni la detta delegazione opportunamente quietanzata ritirando le dichiarazioni di eseguito versamento che vi si riferiscono, le quali verranno annullate.

Art. 90. Ai versamenti delle sovrimposte destinate ad estinguere le delegazioni emesse in conformità dei precedenti articoli sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo V della legge del 20 aprile 1871, n. 192.

Capo III. — *Degli altri impieghi dei fondi della Cassa.*

§ 1. — **Dell'impiego in rendite del Debito pubblico.**

Art. 91. L'impiego dei fondi disponibili in rendite consolidate quando non ne possegga il Tesoro, si effettua, previa autorizzazione del Ministro delle Finanze, dall'amministratore della Cassa

dei depositi e dei prestiti per mezzo di agente di cambio accreditato per le operazioni del Debito pubblico.

Art. 92. Qualora la rendita sia ceduta dal Ministero delle Finanze l'amministratore della Cassa dei depositi e prestiti, sulla esibizione della nota constatante il prezzo della rendita, spedisce un mandato dell'importo corrispondente a favore del tesoriere centrale del Regno.

Art. 93. Quando l'impiego dei fondi disponibili in rendite consolidate ha luogo per mezzo di agente di cambio, esso ne accerta il valore di commercio in giornata, e liquida in apposita nota il costo della rendita acquistata, comprendendovi le spese relative.

In base di tale nota, che è approvata dall'amministratore della Cassa, viene spedito a favore dell'agente di cambio l'ordine di pagamento.

Le dette rendite rappresentano nella scrittura fondo corrispondente alla somma impiegata nell'acquisto comprese le spese.

Art. 94. La nota dell'agente di cambio, di cui all'articolo precedente, deve essere presentata all'Amministrazione colla ricevuta della consegna delle cartelle, fatta presso la Direzione generale del Debito pubblico, per la operazione dell'iscrizione della rendita a favore della Cassa dei depositi e prestiti.

La ricevuta è ritenuta dall'Amministrazione pel ritiro, a suo tempo, dei titoli nominativi che sono quindi consegnati al cassiere.

Art. 95. Quando venga autorizzata l'alienazione di rendite inscritte a nome della Cassa dei depositi e prestiti l'Amministrazione provvede presso la Direzione generale del Debito pubblico pel tramutamento, e quindi per la consegna delle cartelle al cassiere centrale.

In base alla nota d'alienazione che deve presentare l'agente di cambio incaricato della vendita, l'Amministrazione ordina al cassiere di riscuotere dall'agente stesso l'importare della rendita alienata al netto delle spese, e di consegnare a questo le relative cartelle.

Il cassiere rilascia quietanza all'Amministrazione della somma ricevuta.

§ 2. — **Dell'impiego in Cartelle fondiarie.**

Art. 96. L'impiego di fondi disponibili in cartelle fondiarie si fa dall'amministratore della Cassa mediante agente di cambio colle norme segnate per la rendita consolidata.

L'ordine di pagamento a favore dell'agente di cambio è spedito in base alla nota di acquisto accompagnata dalla ricevuta del deposito delle cartelle fatto presso il cassiere centrale.

Art. 97. Le cartelle fondiarie possono essere mantenute al portatore. La loro vendita ha pure luogo mediante agente di cambio dietro l'ordine emesso dall'amministratore, e colle norme stabilite per le cartelle del Debito pubblico.

Art. 98. Alla scadenza delle cedole semestrali ed ogni qualvolta una cartella fondiaria sia stata estratta a sorte, l'amministratore cura che ne sia riscosso l'equivalente e passato a debito del cassiere mediante quietanza.

Per quelle cedole e per quelle cartelle estratte che non sieno pagate nella città ove ha sede la Cassa, la loro esazione si fa a cura dell'amministratore col mezzo delle Intendenze di finanza.

§ 3. — **Dell'impiego in Buoni del Tesoro.**

Art. 99. Quando l'impiego dei fondi disponibili della Cassa dei depositi e dei prestiti viene deliberato in *Buoni del Tesoro*, l'amministratore rilascia ordine al cassiere per versamento nella Tesoreria centrale della somma determinata.

I *Buoni del Tesoro* sono spediti all'ordine dell'amministratore della Cassa dei depositi e prestiti e si ritirano dal cassiere.

§ 4. — **Dell'impiego in conto corrente col Tesoro dello Stato.**

Art. 100. È aperto un conto corrente tra l'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti e la Direzione generale del Tesoro, per i fondi disponibili che la Cassa è autorizzata a versarvi.

I versamenti si fanno nella Tesoreria centrale.

Art. 101. Ogni versamento o ritiro di fondi per parte della Cassa deve essere autorizzato dalla Direzione generale del Tesoro, dietro richiesta dell'amministratore della Cassa.

Art. 102. Gli interessi sui fondi in conto corrente decorrono dal ventunesimo giorno del versamento, e cessano dal giorno del ritiro.

Essi sono regolati alle scadenze semestrali del 1° luglio e 1° gennaio, e pagati con mandati del Ministero delle Finanze.

Su questi interessi non si opera ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

Art. 103. Nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze è inscritto un capitolo apposito per gli interessi da pagarsi sui fondi della Cassa dei depositi e dei prestiti, impiegati in conto corrente col Tesoro dello Stato.

TITOLO IV.

Delle anticipazioni del Tesoro dello Stato a favore della Cassa.

Art. 104. È aperto un conto corrente speciale tra l'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti e la Direzione generale del Tesoro, per le anticipazioni che il Ministro delle Finanze è autorizzato di fare a' termini di legge.

Art. 105. Le domande al Ministro delle Finanze per anticipazioni di fondi sono fatte dall'amministratore della Cassa, sentito il Consiglio permanente. Esse sono corredate di un prospetto di situazione attiva e passiva della Cassa.

Le anticipazioni di fondi sono autorizzate con decreto del Ministro delle Finanze, previo avviso della Commissione di vigilanza.

Art. 106. Gli interessi sulle somme anticipate decorrono dal giorno del pagamento e cessano dal giorno della restituzione.

Essi sono regolati alle scadenze semestrali del 1° luglio e del 1° gennaio.

Art. 107. Nel bilancio attivo del Ministero delle Finanze è inscritto apposito capitolo per gli interessi sui fondi anticipati alla Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

TITOLO V.

Del servizio delle affrancazioni.

Art. 108. Presso l'Amministrazione centrale della Cassa depositi e prestiti è aperto un registro per inscrivervi le annualità corrispondenti alle rendite 5 per cento provenienti dalle affrancazioni eseguite ai termini della legge 24 gennaio 1864, n. 1635, allorchè più siano le ipoteche da annotarvisi in sostituzione di quelle costituite sui dominii diretti affrancati.

Art. 109. Il registro d'iscrizione contiene le seguenti indicazioni:

1. Il numero d'ordine che è progressivo;
2. La somma espressa in lettere dell'annua rendita;
3. La designazione dell'ente o corpo morale creditore;
4. Il semestre da cui comincia a decorrere il godimento;
5. La prestazione affrancata e l'atto con cui fu stipulata la affrancazione;
6. Le iscrizioni ipotecarie da cui è colpito il dominio diretto a cui si riferisce l'affrancazione;
7. La data dell'iscrizione.

Le iscrizioni sono firmate dall'amministratore della Cassa e dal capo ragioniere.

Le iscrizioni non possono aver luogo che per annualità di lire 5, o per multipli di lire 5.

Art. 110. Per ogni iscrizione è rilasciato un certificato portante le indicazioni e le firme designate nel precedente articolo. Questi certificati hanno un bollo a secco e sono soggetti al diritto di bollo.

Art. 111. Gli interessi sui certificati d'annualità della Cassa dei depositi e prestiti sono pagabili il 1° gennaio e 1° luglio d'ogni anno nei modi stabiliti pel consolidato 5 per cento.

Art. 112. Per ottenere le iscrizioni d'annualità, devono gli affrancanti versare nella Cassa depositi e prestiti direttamente o per mezzo delle Tesorerie provinciali la somma capitale corrispondente al valore del consolidato che sarà periodicamente stabilito dal Ministro delle Finanze e reso noto a mezzo della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, oltre all'importare delle spese necessarie per l'operazione.

A tal uopo l'affrancante deve richiedere l'iscrizione con apposita istanza da lui firmata col nome e cognome e nome del padre, alla quale deve unire l'atto d'affrancamento e lo stato delle iscrizioni ipotecarie accese sul dominio diretto, le quali intende che siano trasportate sulla iscrizione d'annualità.

La domanda può presentarsi all'Amministrazione centrale, o direttamente o per mezzo degli uffizi d'Intendenza.

Art. 113. Trovata regolare la domanda, l'ufficio a cui essa fu presentata spedisce al dipendente cassiere o tesoriere provinciale l'ordine di riscossione in base a cui l'affrancante opera il versamento.

Il cassiere centrale rilascia quietanza all'Amministrazione del fatto versamento, e il tesoriere provinciale emette un vaglia del Tesoro per la somma versata che consegna all'Intendenza ed è rilasciata a chi operò il versamento una dichiarazione provvisoria.

Art. 114. Può pure l'affrancante invece del versamento del capitale consegnare la rendita corrispondente all'annualità da iscriversi.

In tal caso la domanda coi documenti, coi titoli di rendita e coll'importo delle spese necessarie per le operazioni, deve presentarsi all'Amministrazione del Debito pubblico direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza, nei modi stabiliti per le operazioni ordinarie, chiedendo che la rendita sia intestata alla Cassa dei depositi e prestiti per servizio delle affrancazioni, e il relativo certificato sia poi direttamente consegnato alla medesima insieme colla domanda, coll'atto d'affrancazione e collo stato delle iscrizioni ipotecarie.

Art. 115. L'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti ricevuta la domanda ed i documenti, ed accertatasi dell'effettuato versamento del capitale o ricevuto dall'Amministrazione del Debito pubblico il certificato di rendita, eseguisce l'iscrizione di annualità e ne rilascia il relativo certificato che fa consegnare all'ente morale intestatario per mezzo della prefettura. Rilascia pure all'affrancante che ne faccia richiesta, un'attestazione della eseguita spedizione, e tale attestazione è consegnata contro restituzione della dichiarazione provvisoria di versamento emessa dal cassiere o dal tesoriere.

Art. 116. Le iscrizioni di annualità possono, come quelle del Debito pubblico, essere trasferite a nome di altri enti morali e possono essere convertite in iscrizioni di consolidato quando le ipoteche e i vincoli che vi sono annotati, siano cancellati o siano ridotti ad un solo.

Art. 117. L'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti acquista in prevenzione la quantità di rendita consolidata necessaria per rappresentare, insieme con quella che gli affrancanti possono farle intestare come all'art. 114, le iscrizioni d'annualità accese nei suoi registri.

Tutta la detta rendita è intestata nominativamente alla Cassa dei depositi e dei prestiti per servizio delle affrancazioni e dalla medesima si detraggono le quantità necessarie per convertire in iscrizioni di Debito pubblico intestate agli enti morali affrancatari, le iscrizioni di annualità che di mano in mano rimangono liberate o vengono a trovarsi colpite da una sola ipoteca.

Art. 118. Per l'affrancamento delle annualità per cui la rendita da iscriversi non corrisponda esattamente ai multipli del consolidato 5 per cento, se si tratta di affrancazioni regolate dalla legge del 24 gennaio 1864, numero 1636 e del consolidato 3 per cento se di quelle regolate dal decreto toscano del 15 marzo 1860, deve l'affrancante depositare nella Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'ente morale affrancatario il capitale della frazione di rendita non iscrivibile calcolandola al valore di Borsa del luogo e del giorno in cui ne fa il versamento.

Art. 119. Per l'effettuazione di detto deposito l'affrancante deve presentarne richiesta all'Amministrazione centrale dei depositi e prestiti direttamente o per mezzo degli uffizi di Intendenza con domanda munita di sua firma indicante il suo nome e cognome e il nome del padre, corredata dell'atto di affrancazione e dello stato delle iscrizioni ipotecarie afficienti il dominio diretto, quando intenda che queste siano trasportate sul deposito e sulla iscrizione di rendita che con esso si dovrà eseguire.

Per le affrancazioni regolate dal decreto toscano 15 marzo 1860, basta che nella domanda sia fatta la precisa designazione della prestazione che si vuole affrancare.

Art. 120. Quando per l'affrancazione oltre al deposito del capitale corrispondente alla frazione non inscrivibile sia pure da eseguire un'iscrizione di rendita sul Gran Libro del Debito pubblico a nome dell' ente morale affrancatario, od a nome della Cassa dei depositi e prestiti nel caso contemplato dall'articolo 114, può essere presentata una domanda complessiva alla Direzione generale del Debito pubblico od all'Intendenza di finanza.

Se la domanda è presentata alla Direzione generale del Debito pubblico, questa promuove l'emissione per parte della Cassa dei depositi dell'ordine al cassiere centrale per ricevere il capitale a depositarsi per la frazione; e dopo avere proceduto alla iscrizione della rendita, comunica alla Cassa dei depositi e dei prestiti la domanda e i documenti per le operazioni che la riguardano

Se la domanda complessiva è presentata ad un'Intendenza di finanza, questa rilascia al dipendente tesoriere l'ordine di riscossione del capitale a depositarsi per la frazione, e trasmette alla Amministrazione del Debito pubblico i titoli di rendita accompagnati dalla domanda e dai documenti i quali dopo eseguita l'iscrizione sul Gran Libro sono dalla Amministrazione stessa comunicati a quella della Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni che la riguardano.

Art. 121. Allorchè oltre al deposito del capitale al valore di Borsa per la frazione si voglia versare il capitale al valore stabilito con decreto Ministeriale per l'inscrizione d'annualità presso la Cassa dei depositi e dei prestiti, la domanda complessiva deve essere presentata a quest'ultima direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza.

In tal caso l'ordine di riscossione è pure rilasciato complessivamente per i due capitali.

Art. 122. I depositi per frazioni di rendita non iscrivibili contemplati dall'articolo 23 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 (Serie 2ª), quantunque eseguiti presso le Intendenze sono concentrati ed iscritti presso l'Amministrazione centrale della Cassa dei depo-

siti e prestiti e sono portati in un registro speciale complessivo contenente le seguenti indicazioni:

1. Il numero d'ordine progressivo;

2. La data del versamento;

3. La somma capitale depositata;

4. L'annuo interesse dovuto sul deposito e il giorno da cui questo incomincia a decorrere;

5. La designazione dell'ente o corpo morale creditore;

6. La legge a norma di cui si operò l'affrancazione;

7. La designazione della prestazione affrancata;

8. Il nome dell'affrancante;

9. L'atto con cui si eseguì l'affrancazione;

10. Le inscrizioni da cui è affetto il dominio diretto affrancato;

11. La data dell'iscrizione.

Per le affrancazioni eseguite a norma del decreto toscano 15 marzo 1860, si prescinde dalle indicazioni di cui ai nn. 9 e 10.

Art. 123. Per ogni inscrizione di deposito risultante dal detto registro si apre apposito conto in cui l'ente morale è accreditato del capitale versato dallo affrancante, e successivamente alla scadenza d'ogni semestre degli interessi decorsi sul capitale suddetto sino a che la somma del capitale e degli interessi non riscossi sia sufficiente all'acquisto di una rendita consolidata.

Per tali depositi la polizza è trasmessa al corpo morale affrancatario per mezzo della prefettura; e di tale spedizione è rilasciata all'affrancante che la domandi una speciale attestazione, che gli viene consegnata contro restituzione della dichiarazione provvisoria di versamento emessa dal cassiere o dal tesoriere.

Art. 124. Nel mese di gennaio e di luglio di ogni anno l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, provvede d'ufficio al rinvestimento in rendita sul Gran Libro mediante iscrizione del consolidato 5 o 3 per cento dei depositi che cogli interessi accumulati ne siano suscettivi, facendo intestare le rendite all'ente morale affrancatario e facendogli consegnare per mezzo della prefettura i certificati di rendita.

Sulle somme, che detratte le spese, ne fossero sopravanzate cessa ogni decorrenza di frutti e n'è fatto il pagamento al rappresentante dell'ente morale dietro sua domanda vidimata come all'articolo seguente.

Art. 125. La dichiarazione che gli enti morali possono fare ai termini dell'articolo 25 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 (Serie 2ª), di non assentire alla sospensione del pagamento degli interessi sul capitale depositato, dovrà nel trimestre successivo all'effettuazione del deposito essere presentata alla Cassa dei depositi e prestiti direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza, e dovrà essere sottoscritta dal legittimo rappresentante dell'ente morale affrancatario.

Tale dichiarazione dovrà portare il *visto* dell'Economato generale dei benefizi vacanti per gli enti morali ecclesiastici ed altri che sono soggetti alla sua vigilanza, ed il *visto* della prefettura per gli enti di altre specie, fatta eccezione delle Amministrazioni dello Stato e degli stabilimenti governativi per cui basterà che la dichiarazione sia firmata dai rispettivi capi e rappresentanti.

Gli Economati generali e le prefetture non apporranno il loro *visto* senza accertarsi della vera qualità dei rappresentanti che firmarono le dichiarazioni, e sarà loro cura il vigilare a che il capitale a riscuotersi non sia distratto a detrimento dell'ente morale.

Art. 126. Dietro tale dichiarazione la Cassa dei depositi e prestiti provvede al pagamento del capitale versato con mandato in capo al rappresentante dell'ente morale che ha firmato la dichiarazione stessa, e ne dà avviso all'autorità che l'ha munita del suo *visto*.

Sempre quando sull'iscrizione di deposito si fossero trasportate ipoteche già esistenti sul dominio diretto affrancato, il pagamento del capitale non si eseguisce, e in tal caso gl'interessi del deposito sono pagati alle loro scadenze dietro domanda del legittimo rappresentante dell'ente morale.

TITOLO VI.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 127. I documenti che si presentano all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti per operazioni riguardanti i depositi e prestiti, le affrancazioni ed ogni altra parte dei servizi affidatile, debbono avere forma legale.

Le copie degli atti devono essere regolarmente autenticate dai notai ed altri pubblici uffiziali competenti. Le firme di questi debbono essere legalizzate dalle autorità e nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 128. Gli atti e i documenti necessari per le operazioni richieste debbono essere pienamente regolari per quanto riguarda le leggi sulle tasse di registro, bollo, concessioni amministrative ed altre cui l'atto o il documento possano andar soggetti.

Art. 129. Gli atti e i documenti in forza dei quali l'Amministrazione eseguisce la restituzione di depositi, ordina pagamenti o qualunque altra operazione da cui possa rimanere impegnata la sua responsabilità, rimangono presso l'Amministrazione stessa a giustificazione delle fatte operazioni.

Art. 130. I depositi iscritti presso l'Amministrazione centrale a tutto il 31 dicembre 1875 continueranno provvisoriamente ad essere amministrati dalla medesima.

Con successivi provvedimenti verrà, ove d'uopo, determinato quali fra essi debbano essere trasferiti e ripartiti presso le Intendenze di finanza delle provincie da cui provennero od a cui si riferiscono e saranno date in proposito le occorrenti disposizioni.

Art. 131. Per tutte le operazioni relative ai depositi che si faranno dal 1° gennaio 1876 presso l'Amministrazione centrale come incaricata del servizio relativo per la provincia di Firenze finchè ivi manterrà la sua sede, essa terrà il protocollo, gli atti, i registri, le scritture e l'archivio in modo separato e distinto tanto da quelli che riguardano gli antichi depositi, quanto da quelli che concernono gli altri servizi tutti che le sono affidati come ad Amministrazione centrale.

Similmente l'Intendenza di finanza di Roma, fino a che l'Amministrazione centrale della Cassa trasporti la sua sede nella città stessa, terrà separatamente il protocollo, l'archivio ed ogni atto e scrittura per quanto concerne il servizio dei depositi che avranno luogo presso la medesima.

Art. 132. Le domande per il pagamento degli interessi che siano esigibili alla loro scadenza sugli antichi depositi e per la restituzione dei depositi medesimi potranno presentarsi all'Amministrazione centrale direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza, e il pagamento e la restituzione continueranno a farsi come prima presso la Cassa centrale o presso le Intendenze e Tesorerie provinciali secondo la domanda degli interessati.

Art. 133. Le disposizioni degli articoli 37 e 38 del presente regolamento sono pure applicabili agli antichi depositi.

Però, se l'interessato ne faccia domanda, l'Amministrazione potrà provvedere come in passato al pagamento degli interessi ed alla realizzazione del capitale come di ragione.

Art. 134. Il solo amministratore centrale ha la rappresentanza dell'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti per quanto concerne gli antichi depositi.

Le citazioni, le intimazioni di sequestri, di opposizioni, cessioni, pignoramenti ed altre qualunque riflettenti i depositi stessi debbono essere notificate all'amministratore centrale alla sua sede.

Per quelli fra i detti depositi a cui riguardo si fossero già emessi i mandati o gli ordini di restituzione dei titoli o di consegna delle cedole si applica l'art. 48 del presente regolamento.

Art. 135. Ad eccezione di quanto è stabilito diversamente nei precedenti articoli 132, 133 e 134 le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche agli antichi depositi iscritti presso l'Amministrazione centrale a tutto il 31 dicembre 1875.

Art. 136. Il termine stabilito dall'articolo 25 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 (Serie 2ª), per eseguire la dichiarazione di non assentire alla sospensione di pagamento di cui all'art. 24 della medesima, decorrerà dal 1° di gennaio 1876, per le iscrizioni di annualità che siano state eseguite dopo la pubblicazione della legge stessa a tutto il 31 dicembre 1875.

Art. 137. Per le affrancazioni stipulate anteriormente all'attuazione della nuova legge, riguardo alle quali non siasi ancora prima di detta attuazione regolarmente richiesta l'iscrizione dell'annualità per la frazione di rendita non inscrivibile nel Gran Libro del Debito pubblico, saranno applicabili le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge stessa.

Art. 138. La somma da rilasciarsi all'ente morale a termini dell'articolo 25 della nuova legge 27 maggio 1875, n. 2779 (Serie 2ª), per riscatto delle iscrizioni di annualità già esistenti nella Cassa dei depositi e dei prestiti sarà calcolata al prezzo di Borsa rispettivamente del consolidato 5 o 3 per cento del giorno in cui si sarà presentata la regolare domanda di pagamento a norma dell'art. 125 del presente regolamento.

Art. 139. Ove l'iscrizione dell'annualità fosse soggetta ad ipoteche non se ne eseguisce il riscatto e continuano a pagarsi le rate semestrali fino a che venga liberata.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di Ostetricia, Clinica Ostetrica, malattie delle donne e dei bambini nella R. Università di Cagliari.

A forma dell'articolo 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di Ostetricia, Clinica Ostetrica, malattie delle donne e dei bambini vacante nella R. Università di Cagliari.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 20 del prossimo mese di gennaio 1876.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica, e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 19 novembre 1875.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. PADOA.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di ostetricia, clinica ostetrica, malattie delle donne e dei bambini nella R. Università di Bologna.

A forma dell'art. 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie approvato con R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di ostetricia, clinica ostetrica, malattie delle donne e dei bambini, vacante nella R. Università di Bologna.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande d'ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 18 del mese di gennaio 1876.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica, e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 17 novembre 1875.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. PADOA.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso di concorso.

Presso il R. Museo industriale di Torino è aperto un pubblico concorso per il conferimento dell'ufficio di direttore della stazione enologica d'Asti, a cui va unito l'assegno annuo di lire 4000.

Il giudizio del concorso è deferito ad apposita Commissione eletta dal Ministero di Agricoltura, e sarà fatto per esame e per titoli.

Le prove che dovranno sostenere i signori concorrenti sono quattro:

1° Tesi in iscritto sopra un argomento di enologia;

2° Analisi qualitativa di una sostanza complessa e determinazione quantitativa di due delle materie predominanti;

3° Esperimenti al microscopio;

4° Discussione in pubblica conferenza delle risultanze chimiche e microscopiche ottenute dai signori concorrenti nelle prove suddette.

Le domande d'ammissione al concorso saranno presentate alla Direzione del R. Museo industriale di Torino entro il 31 dicembre p. v. ed i signori concorrenti dopo quel giorno si terranno pronti ad ogni chiamata per recarsi al R. Museo.

Roma, 27 novembre 1875.

Il Direttore Capo della Divisione Agricoltura
N. MIRAGLIA.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso di concorso.

È aperto pel giorno 10 gennaio 1876 il concorso per esame ad un posto di sottosegretario di 3ª classe nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, collo stipendio di lire 1500.

Gli esami saranno scritti ed orali e verseranno sulle seguenti materie:

Lingua italiana;
Lingua francese, inglese o tedesca;
Geografia generale;
Diritto commerciale;
Diritto amministrativo;
Economia politica.

Sono ammessi al concorso soltanto coloro che abbiano conseguito la laurea universitaria o il diploma finale degli studi in un istituto superiore o d'applicazione.

Chiunque intenda sottoporsi alla prova deve, non più tardi del dì 31 dicembre 1875, presentare al Ministero la domanda coi seguenti documenti autentici, in carta da bollo da lire una:

a) Atto di nascita da cui risulti che il concorrente ha compiuto 20 anni e non oltrepassati i 30 anni di età;

b) Prova di essere cittadino italiano;

c) Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune di attuale domicilio, e fede di specchietto rilasciata dal tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione quel domicilio si trova;

d) Certificato del sindaco di aver compiuto a quanto prescrivono le leggi sulla leva.

Potranno i concorrenti aggiungere ai sovraindicati altri documenti che valgano a dimostrarne la capacità, le opere ed i servizi resi allo Stato.

Verificata la regolarità della domanda, sarà mandato al domicilio scelto dal candidato l'invito di presentarsi agli esami.

Roma, addì 28 novembre 1875.

Il Capo del Gabinetto
LEBÈ.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

A cominciare dal 1° gennaio 1876 la Francia entrerà a far parte dell'Unione generale delle Poste, istituita col trattato di Berna del 9 ottobre 1874.

In dipendenza di questo fatto, con decreto Reale del 28 novembre scorso, la tassa delle lettere francate in Italia per la Francia, la Spagna, il Portogallo, la Gran Bretagna via di Francia, e la Grecia coi postali francesi, sarà, come verso gli altri Stati della Unione postale, ridotta dal 1° gennaio suddetto a 30 centesimi il porto di 15 grammi.

Sarà del pari ridotta a 30 centesimi il porto di 15 grammi la tassa delle lettere francate per l'Egitto, pel Montenegro, stato ammesso all'Unione, per Tunisi e per Tripoli di Barberia.

La francatura delle cartoline semplici per i suddetti paesi è stabilita a 15 centesimi.

È ammessa la spedizione di cartoline con risposta pagata dall'Italia per Alessandria d'Egitto, Tunisi e Tripoli di Barberia, al prezzo di 20 centesimi.

La tassa da riscuotersi sulle lettere non franche, provenienti dai paesi stessi, è stabilita a 60 centesimi il porto di 15 grammi.

In questa circostanza vien pure ridotta a 5 centesimi il porto di 50 grammi la francatura delle carte manoscritte, dei campioni di merci e delle stampe di ogni genere per tutti gli Stati dell'Unione generale delle Poste (eccetto gli Stati Uniti), per Tunisi e per Tripoli di Barberia.

La francatura di tali oggetti a destino degli Stati Uniti è stabilita a 8 centesimi il porto di 50 grammi.

Viene infine ridotta a 50 centesimi per porto di 15 grammi la francatura delle lettere, ed a 10 centesimi per porto di 50 grammi la francatura delle carte d'affari, dei campioni e delle stampe a destino dell'Uruguay e della Repubblica Argentina, trasportate coi piroscafi postali italiani; alle corrispondenze di là provenienti e pur recate in Italia coi piroscafi postali nazionali sarà imposta la tassa di 1 lira per porto di 15 grammi, se lettere, e di 20 centesimi per porto di 50 grammi, se carte manoscritte, campioni e stampe.

1° Dicembre 1875.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Nella ricorrenza della fine dell'anno solendosi spedire per mezzo della Posta una grandissima quantità di biglietti di visita, si rammenta al pubblico che per aver corso colla francatura di 2 centesimi i biglietti di visita debbono essere posti *sotto fascia* oppure entro *buste non chiuse*, non essendo ammesse le buste suggellate ancorchè abbiano gli angoli tagliati, e non debbono contenere alcuna indicazione manoscritta.

Possono però essere spediti biglietti scritti a mano interamente od anche in parte, purchè non contengano altre indicazioni che il nome, cognome, titoli, qualità e domicilio.

Si avverte pure che in conseguenza del trattato della Unione Generale delle Poste anche i biglietti di visita per l'estero si possono ora spedire *sotto fascia* o entro *buste non suggellate*, fatta eccezione però per quelli diretti in Francia fino a tutto il cadente anno, i quali non sono ammessi che *sotto fascia*.

Firenze, il 14 dicembre 1875.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI —

PRODOTTI DELLE FERROVIE — 1875 — MESE DI

PROSPETTO *dei prodotti lordi del mese di ottobre e dei mesi precedenti*

MESE DI OTTOBRE	FERROVIE DELLO STATO		ALTA ITALIA		ROMANE		MERIDIONALI	
	1875	1874	1875	1874	1875	1874	1875	1874
Lunghezza assoluta al 31 ottobre . . . . Ch.	1458	1305	2694	2682	1644	1614	1452	1392
Lunghezza media di esercizio dal 1° genn. al 31 ottobre »	1381	1077	2663	2653	1618	1604	1430	1390
PRODOTTI (dedotte le tasse erariali).								
Viaggiatori . . . . L.	927,033	730,434	3,732,477	3,501,198	1,296,942	1,231,693	931,639	1,019,337
Bagagli . . . . »	32,116	30,829	165,804	159,296	65,770	62,065	33,620	42,526
Merci a grande velocità . . »	129,129	118,940	720,303	773,610	181,864	166,420	190,810	198,482
Merci a piccola velocità . . »	468,261	383,367	3,603,790	3,609,677	623,224	718,142	660,247	810,270
Introiti diversi . . . . »	5,573	13,058	»	»	8,288	11,551	9,637	11,419
TOTALI . . . . L.	1,562,112	1,276,628	8,222,374	8,043,781	2,176,088	2,189,871	1,825,953	2,082,034
Mesi antecedenti . . . . . . »	12,833,100	9,525,152	57,598,890	58,120,397	19,192,702	19,023,341	15,701,492	15,656,358
TOTALI dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . . L.	14,395,212	10,801,780	65,821,264	66,164,178	21,368,790	21,213,212	17,527,445	17,738,392
Differenze nel 1875.								
Mese di ottobre . . . . . L.	+ 285,484		+ 178,593		— 13,783		— 256,081	
Dal 1° genn. al 31 ottobre L.	+ 3,593,432		— 342,914		+ 155,578		— 210,947	
Prodotto chilometrico.								
Del mese di ottobre . . . L.	1,078	1,011	3,085	3,031	1,344	1,353	1,259	1,497
Dal 1° genn. al 31 ottobre . »	10,423	10,029	24,716	24,939	13,206	13,225	12,256	12,761
Differenze nel 1875.								
Mese di ottobre . . . . . . L.	+ 67		+ 54		— 9		— 238	
Dal 1° genn. al 31 ottobre L.	+ 394		— 223		— 19		— 505	

PRODOTTI LORDI

FERROVIE DELLO STATO

MESE DI OTTOBRE	LINEE CALABRO-SICULE esercitate dalla Società delle Meridionali					
	RETE CALABRESE		RETE SICULA		TOTALE	
	1875	1874	1875	1874	1875	1874
Lunghezza assoluta al 31 ottobre . . . . Ch.	481	369	398	357	879	726
Lunghezza media di esercizio dal 1° genn. al 31 ottobre »	427	341	375	333	802	674
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	66,832	46,308	189,486	168,488	256,318	214,796
Bagagli . . . . »	1,964	1,563	4,318	4,551	6,282	6,114
Merci a grande velocità . . »	9,527	7,059	24,666	24,712	34,193	31,771
Merci a piccola velocità . . »	28,269	19,143	157,580	125,115	185,849	144,258
Introiti diversi . . . . »	1,861	10,231	3,712	2,827	5,573	13,058
TOTALI . . . . L.	108,453	84,304	379,762	325,693	488,215	409,997
Mesi antecedenti . . . . . . »	903,295	654,710	488,215	2,497,508	3,827,961	3,152,218
TOTALI dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . . L.	1,011,748	739,014	3,827,961	2,823,201	4,316,176	3,562,215
Differenze nel 1875.						
Mese di ottobre . . . . . L.	+ 24,149		+ 54,069		+ 78,218	
Dal 1° genn. al 31 ottobre L.	+ 272,734		+ 481,227		+ 753,961	
Prodotto chilometrico.						
Del mese di ottobre . . . L.	225	228	976	935	561	571
Dal 1° genn. al 31 ottobre »	2,369	2,167	8,811	8,478	5,381	5,285
Differenze nel 1875.						
Mese di ottobre . . . . . L.	— 3		+ 41		— 10	
Dal 1° genn. al 31 ottobre L.	+ 202		+ 333		+ 96	

DIREZIONE SPECIALE DELLE STRADE FERRATE.

OTTOBRE E RIASSUNTO DEI MESI PRECEDENTI.

del 1875, *in confronto con quelli dei corrispondenti mesi del* 1874.

SARDE		CREMONA-MANTOVA		TORINO-CIRIÈ		TORINO-RIVOLI		TOTALE GENERALE	
1875	1874	1875	1874	1875	1874	1875	1874	1875	1874
199	180	63	63	21	21	12	12	7543	7299
199	159	61	11	21	21	12	12	7385	6927
60,254	57,935	30,110	22,070	26,716	23,258	12,020	10,915	7,017,191	6,596,840
1,243	972	601	589	235	213	96	124	299,485	296,614
5,533	4,616	2,237	1,961	1,094	1,021	»	»	1,230,070	1,265,050
20,374	23,590	15,963	4,596	2,895	5,474	385	222	5,395,339	5,555,338
3,793	2,846	»	»	648	761	»	»	27,939	39,635
91,397	89,959	48,911	29,216	31,588	30,727	12,501	11,261	13,970,924	13,753,477
756,916	708,590	342,974	23,752	258,941	257,879	93,269	90,361	106,778,284	103,405,833
848,313	798,549	391,885	52,968	290,529	288,606	105,770	10[illegible],625	120,749,208	117,159,310
+ 1,438		+ 19,695		+ 861		+ 1,240		+ 217,447	
+ 49,764		+ 338,917		+ 1,923		+ 4,145		+ 3,589,898	
459	499	801	478	1,504	1,463	1,041	938	1,869	1,911
4,262	5,022	6,424	4,815	13,834	13,743	8,814	8,464	16,350	16,913
— 40		+ 323		+ 41		+ 103		— 42	
— 760		+ 1,609		+ 91		+ 346		— 563	

(dedotte le tasse erariali)

ESERCITATE DA DIVERSE SOCIETÀ

LINEE esercitate dalla Società dell'Alta Italia						TOTALE COMPLESSIVO PER LE LINEE DELLO STATO	
LINEE LIGURI E TOSCANE		LINEE SAVONA-BRA e S. GIUSEPPE-ACQUI		TOTALE			
1875	1874	1875	1874	1875	1874	1875	1874
431	431	148	148	579	579	1458	1305
431	386	148	17	579	403	1381	1077
600,500	464,119	70,215	51,519	670,715	515,638	927,033	730,434
23,865	22,821	1,969	1,894	25,834	24,715	32,116	30,829
82,262	76,921	12,674	10,248	94,936	87,169	129,129	118,940
240,628	239,109	41,784	»	282,412	239,109	468,261	383,367
»	»	»	»	»	»	5,573	13,058
947,255	804,970	126,642	63,601	1,073,897	866,631	1,562,112	1,276,628
8,197,086	6,366,739	808,053	6,195	9,005,139	6,372,934	12,833,100	9,525,152
9,144,341	7,169,709	934,695	6[illegible],8[illegible]6	10,079,036	7,239,565	14,395,212	10,801,780
+ 144,285		+ 62,981		+ 207,266		+ 285,484	
+ 1,974,632		+ 864,839		+ 2,839,471		+ 3,593,432	
2,197	2,022	855	430	1,854	1,590	1,078	1,011
21,216	18,574	6,315	4,109	17,407	17,964	10,423	10,029
+ 75		+ 425		+ 264		+ 67	
+ 2,642		+ 2,206		— 557		+ 591	

FERROVIE E NAVIGAZIONE DEI LAGHI ESERCITATE DALLA

MESE DI OTTOBRE	LINEE DEL PIEMONTE E NAVIGAZIONE DEI LAGHI (con garanzia di prodotto lordo)					
	FERROVIE		NAVIGAZIONE		TOTALE	
	1875	1874	1875	1874	1875	1874
Lunghezza assoluta al 31 ottobre Ch.	916	916	»	»	»	»
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . . . . »	916	916	»	»	»	»
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	1,421,678	1,267,724	76,297	77,905	1,497,975	1,345.629
Bagagli . . . . »	65,808	63,823	14	17	65,822	63,840
Merci a grande velocità . . . . »	279,512	320,999	6,096	7,171	285,608	328,170
Merci a piccola velocità . . . . »	1,488,498	1,485,955	24,865	28,551	1,513,363	1,513,506
Introiti diversi . . . . »	»	»	»	»	»	»
TOTALI . . . L.	3,255,496	3,138,501	107,272	113,644	3,362,768	3,252,145
Mesi antecedenti . . . . »	23,140,605	22,543,401	759,823	750,216	23,900,428	23,293,617
TOTALI dal 1° genn. al 31 ottobre L.	26,396,101	25,681,902	867,095	863,860	23,263,196	26,545,762
Differenze nel 1875.						
Mese di ottobre . . . . L.	+ 116,995		— 6,372		+ 110,623	
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . L.	+ 714,199		+ 3,235		+ 717,434	
Prodotto chilometrico.						
Del mese di ottobre . . . . L.	3,554	3,426	»	»	»	»
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . . »	28,816	28,037	»	»	»	»
Differenze nel 1875.						
Mese di ottobre . . . . L.	+ 128		»		»	
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . L.	+ 779		»		»	

FERROVIE ESERCITATE DALLA SOCIETÀ DELLE

MESE DI OTTOBRE	RETE DEL TERRITORIO ROMANO					
	LINEE con garanzia di prodotto netto		LINEE senza garanzia		TOTALE	
	1875	1874	1875	1874	1875	1874
Lunghezza assoluta al 31 ottobre Ch.	202	202	131	131	333	333
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . . . . »	188	188	131	131	319	319
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	246,993	260,716	61,256	48,241	308,249	308,957
Bagagli . . . . »	12,263	11,779	3,648	2,575	15,911	14 354
Merci a grande velocità . . . . »	30,257	24,839	7,373	4,884	37,630	29,723
Merci a piccola velocità . . . . »	75,520	108,649	52,389	43,828	127,909	152,477
Introiti diversi . . . . »	3,393	4,466	154	382	3,547	4,848
TOTALI . . . . L.	368,426	410,449	124,820	99,910	493,246	510,359
Mesi antecedenti . . . . »	3,400,855	3,496,683	1,373,375	1,138,131	4,774,230	4,634,814
TOTALI dal 1° genn. al 31 ottobre L.	3,769,281	3,907,132	1,498,195	1,238,041	5,267,476	5,145,173
Differenze nel 1875.						
Mese di ottobre . . . . L.	— 42,023		+ 24,910		— 17,113	
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . L.	— 137,851		+ 260,154		+ 122,303	
Prodotto chilometrico.						
Del mese di ottobre . . . . L.	1,959	2,183	952	762	1,546	1,599
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . »	30,049	20,782	11,436	9,450	16,512	16,129
Differenze nel 1875.						
Mese di ottobre . . . . L.	— 224		+ 190		— 53	
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . L.	— 733		+ 1,986		+ 383	

SOCIETÀ DELL'ALTA ITALIA (distinte secondo le diverse nature di garanzia di prodotto)

RETE DELLA LOMBARDIA E DELL'ITALIA CENTRALE (con garan. di prodotto netto)		RETE DEL VENETO (con garan. di prod. lordo)		LINEA VOGHERA-PAVIA-BRESCIA esercitata per conto della Società delle Ferrovie Meridionali (con garan. di prod. lordo)		LINEE esercitate per conto di diverse Società (senza garanzia)		TOTALE esclusa la navigazione	
1875	1874	1875	1874	1875	1874	1875	1874	1875	1874
764	761	437	437	149	149	428	419	2694	2682
753	752	437	437	129	129	428	419	2663	2653
1,300,201	1,308,040	685,006	636,994	54,880	53,780	270,712	234,660	3,732,477	3,501,198
61,090	57,733	50,796	29,682	1,698	1,674	6,412	6,379	165,804	159,296
298,474	290,960	90,865	92,149	11,975	15,394	39,477	54,108	720,303	773,610
1,168,389	1,165,782	633,432	631,931	83,272	83,742	230,199	242,267	3,603,790	3,609,677
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2,828,154	2,822,520	1,440,099	1,390,756	151,825	154,590	546,800	537,414	8,222,374	8,043,781
19,628,040	21,010,274	10,310,671	10,614,633	1,061,575	1,009,652	3,457,999	2,942,437	57,598,890	58,120,397
22,456,194	23,832,794	11,750,770	12,005,389	1,213,400	1,164,242	4,004,799	3,479,851	65,821,264	66,164,178
+ 5,634		+ 49,343		— 2,765		+ 9,386		+ 178,593	
— 1,376,600		— 254,619		+ 49,158		+ 524,948		— 342,914	
3,745	3,753	3,295	3,182	1,176	1,198	1,277	1,282	3,085	3,031
29,822	31,692	26,889	27,472	9,406	9,025	9,357	8,305	24,716	24,939
— 8		+ 113		— 22		— 5		+ 54	
— 1,870		— 583		+ 331		+ 1,052		— 223	

ROMANE (distinte secondo le diverse nature di sovvenzioni e garanzie di prodotto)

ANTICA RETE con sovvenzione chilometrica		TOTALE DELLE LINEE CONCESSE ALLA SOCIETÀ		LINEA PISA-COLLESALVETTI esercitata per conto della provincia di Pisa		TOTALE GENERALE	
1875	1874	1875	1874	1875	1874	1875	1874
1296	1296	1629	1629	15	15	1644	1644
1284	1274	1603	1593	15	11	1618	1604
982,553	917,255	1,290,802	1,226,212	6,140	5,481	1,296,942	1,231,693
49,676	47,574	65,587	61,928	183	137	65,770	62,065
143,697	136,210	181,327	165,933	537	487	181,864	166,420
492,671	561,698	620,580	714,175	2,644	3,967	623,224	718,142
4,741	6,703	8,288	11,551	»	»	8,288	11,551
1,673,338	1,669,440	2,166,584	2,179,799	9,504	10,072	2,176,088	2,189,871
14,312,821	14,344,009	19,087,051	18,978,823	105,651	44,518	19,192,702	19,023,341
15,986,159	16,013,449	21,253,635	21,158,622	115,155	54,590	21,368,790	21,213,212
+ 3,898		— 13,215		— 568		— 13,783	
— 27,290		+ 95,013		+ 60,565		+ 155,578	
1,303	1,300	1,351	1,359	633	671	1,344	1,353
12,450	12,569	13,258	13,282	7,677	4,962	13,206	13,225
+ 3		— 8		— 33		— 9	
— 119		— 24		+ 2,715		— 19	

MESE DI OTTOBRE	FERROVIE ESERCITATE DALLA SOCIETÀ DELLE MERIDIONALI (distinte secondo le diverse nature di sovvenzione)					
	RETE ADRIATICO-TIRRENA (con sovvenz. chilomet.)		LINEA FOGGIA-CANDELA (con sovvenzione fissa)		TOTALE	
	1875	1874	1875	1874	1875	1874
Lunghezza assoluta al 31 ottobre Ch.	1413	1353	39	39	1452	1392
Lunghezza media di esercizio dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . . . . »	1391	1351	39	39	1430	1390
PRODOTTI						
Viaggiatori . . . . L.	927,031	1,014,859	4,608	4,478	931,639	1,019,337
Bagagli . . . . »	33,547	42,423	73	103	33,620	42,526
Merci a grande velocità . . . . »	190,194	197,836	616	646	190,810	198,482
Merci a piccola velocità. . . . . . . »	658,528	807,638	1,719	2,632	660,247	810,270
Introiti diversi. . . . . »	9,566	11,316	71	103	9,637	11,419
TOTALI . . . L.	1,818,866	2,074,072	7,087	7,962	1,825,953	2,082,034
Mesi antecedenti . . . . »	15,638,690	15,599,093	62,802	57,265	15,701,492	15,656,358
TOTALI dal 1° genn. al 31 ottobre L.	17,457,556	17,673,165	69,889	65,227	17,527,445	17,738,392
Differenze nel 1875.						
Mese di ottobre . . . . L.	— 255,206		— 875		— 256,081	
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . L.	— 215,609		+ 4,662		— 210,947	
Prodotto chilometrico.						
Del mese di ottobre . . . . L.	1,289	1,535	181	204	1,259	1,497
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . . »	12,550	13,081	1,792	1,672	12,256	12,761
Differenze nel 1875.						
Mese di ottobre . . . . L.	— 246		— 23		— 238	
Dal 1° gennaio al 31 ottobre . . . L.	— 531		+ 120		— 505	

ANNOTAZIONI.

I prodotti sono desunti dai conti presentati dalle Società, e in questi non sono compresi tutti i proventi fuori traffico.

Pei mesi antecedenti i prodotti vengono esposti colle nuove cifre risultanti dalle rettificazioni che le Società hanno introdotte nelle rispettive contabilità.

Le lunghezze assolute comprendono i seguenti tratti comuni a due linee, dei quali non è tenuto conto nelle lunghezze medie di esercizio.

FERROVIE DELLO STATO	Rete Calabro-Sicula . . . . Ch.	9	9
ALTA ITALIA	Rete della Lombardia e dell'Italia Centrale »	9	29
	Linea Voghera-Pavia-Brescia . . . . . »	20	
ROMANE	Antica Rete . . . . »	12	26
	Rete del Territorio Romano . . . . . . »	14	
MERIDIONALI	Rete Adriatico-Tirrena . . . . »	2	2
CREMONA-MANTOVA	Cremona-Mantova . . . . »	2	2
	Chilometri . . .		68

Si avverte che i prodotti chilometrici sono determinati in base alle lunghezze media delle linee, tenuto conto dei giorni di effettivo esercizio.

Lunghezza delle linee e dei tronchi di linea aperti all'esercizio dal 1° gennaio al 31 ottobre 1875.

INDICAZIONE DELLE RETI di cui fanno parte	INDICAZIONE DELLE LINEE o dei tronchi di linee	DATA dell'apertura all'esercizio		Lunghezza — Chilometri
Meridionali (Rete Adriatico-Tirrena)	Solmona-Molina	Febbraio .	1°	18
	Molina-Aquila	Maggio . .	10	42
Ferrovie dello Stato (Rete Calabrese) . . .	Monasterace-Catanzaro	Id. . .	20	46
	Torremare-Pisticci	Giugno . .	15	25
	Contursi Romagnano	Settembre.	30	22
Id. (Rete Sicula)	Cammarata Spina	Id. . . .	30	8
	Comitini-Passofonduto	Id. . . .	30	7
Alta Italia (Rete Lombarda)	Camerlata-Como.	Luglio . .	27	3
		TOTALE		171

CAMERANO NATALE gerente — Roma, Tip. EREDI BOTTA.